

Linee Guida EBA su moratoria e nuova definizione di default

26 gennaio 2021



Di seguito un aggiornamento sul trattamento a fini prudenziali delle esposizioni soggette a moratoria e sulla nuova definizione di default.

Tali temi saranno affrontati nel corso di un seminario organizzato da Confindustria, che si terrà il 26 gennaio 2021 e sarà dedicato alle associazioni del sistema, al quale parteciperanno Banca d'Italia e ABI.

1. Linee Guida EBA sul trattamento delle moratorie: impatto sulla moratoria di legge per le PMI

Lo scorso 2 dicembre la European Banking Authority (EBA), considerato il riacutizzarsi degli effetti della pandemia da Covid-19, ha deciso di rinnovare le flessibilità contenute nelle proprie Linee guida sulle moratorie legislative e non legislative emanate lo scorso 2 aprile.

In base alle nuove disposizioni, per usufruire delle flessibilità EBA la moratoria deve essere stata deliberata entro il 31 marzo 2021 e avere una durata non superiore a 9 mesi, compresi eventuali periodi di sospensione già concessi in ragione del determinarsi dell'emergenza sanitaria Covid-19. Sono comunque fatte salve (e possono dunque avvalersi delle suddette flessibilità) le moratorie già concesse per un periodo di sospensione maggiore di 9 mesi.

Si ricorda, in particolare, che le Linee guida concedono alle banche che entro il 31 marzo 2021 deliberano la moratoria a una generalità di imprese beneficiarie le seguenti flessibilità:

- non hanno l'obbligo di riclassificare in automatico le esposizioni oggetto di moratoria come misure di tolleranza (senza quindi l'obbligo di segnalare le posizioni valutate nonperforming in Centrale Rischi);
- non devono in alcun modo effettuare la valutazione del merito di credito dell'impresa richiedente la moratoria;
- non possono cambiare le condizioni economiche del finanziamento se non nella misura strettamente necessaria alla copertura dei costi operativi collegati alla sospensione.

Secondo le nuove regole aggiornate, al termine della sospensione dei 9 mesi (o delle durate più lunghe eventualmente deliberate), la banca dovrà quindi riprendere la normale attività prevista dalle regole prudenziali in ordine al trattamento delle moratorie e alla eventuale riclassificazione delle posizioni se ritenute non-performing, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di segnalazione creditizia, trattamento degli NPL e regole sul default.

Va verificato l'impatto delle nuove linee guida sulle esposizioni delle PMI che hanno già beneficiato della moratoria di legge ai sensi dell'articolo 56 del DL Cura Italia e la cui sospensione, ai sensi dell'articolo 41 del DDL di Bilancio, sarà prorogata automaticamente al 30 giugno 2021 (si ricorda che per le moratorie di legge per le PMI il DL Cura Italia aveva inizialmente previsto una sospensione fino al 30 settembre 2020 e che tale sospensione era già prorogata al 31 gennaio 2021 dal DL Agosto).



Per molte di tali operazioni, a seguito della proroga contenuta nella Manovra, la durata complessiva della sospensione sarà superiore a 9 mesi.

Stando alla lettera delle nuove Linee Guida, ciò comporterà l'obbligo per le banche di riclassificare in automatico le esposizioni oggetto di moratoria come misure di tolleranza (forborne).

Va verificato come tali posizioni verranno riclassificate.

Tale condizione potrebbe potenzialmente propagarsi anche a tutte le imprese connesse all'impresa non-performing da catene di fornitura.

Le competenti autorità italiane hanno avviato un confronto con EBA finalizzato a ottenere un'interpretazione da parte della stessa EBA che scongiuri la classificazione come non performing di sospensioni allungate per legge. Da tale riclassificazione deriverebbe infatti la segnalazione in Centrale Rischi e vi sarebbe il rischio, secondo le regole europee sul default (v. par 2), di un'analoga classificazione per tutte le esposizioni della stessa impresa nei confronti della banca che ha concesso la moratoria e, se quest'ultima appartiene a un gruppo, nei confronti di tutto il gruppo. L'attesa interpretazione EBA è dunque di importanza cruciale per il sistema italiano.

2. Definitiva entrata in vigore delle Linee Guida EBA sulla definizione di default

Il 1° gennaio 2021 sono entrate definitivamente in vigore le regole sulla **definizione di default** (emanate dall'EBA il 18 gennaio 2017) tanto per le banche significative, che potevano decidere di adottarle già dal 1° luglio 2019, che per le non significative.

Si ricorda che Confindustria – che ha espresso perplessità sulla nuova definizione di default sin da quando è stata posta per la prima volta in consultazione nel 2015 giudicandola eccessivamente stringente – ha comunque eseguito una massiccia e tempestiva operazione di informazione tra le imprese, mettendo a disposizione del nostro sistema una Guida preparata con l'ABI.

In base a tali regole, le banche saranno tenute a classificare l'esposizione dell'imprese in default in caso di un arretrato di pagamento, per oltre 90 giorni, su importi di ammontare superiore a 500 euro (complessivamente riferiti a uno o più finanziamenti) e che rappresentino più dell'1% del totale delle esposizioni di un'impresa verso la banca.

Per le piccole e medie imprese esposte nei confronti della banca per finanziamenti inferiori a 1 milione di euro, l'importo dei 500 euro è ridotto a 100 euro.

Va poi sottolineato che il default di un'esposizione debitoria dell'impresa comporterà l'automatico default di tutte le esposizioni della stessa impresa nei confronti della banca e di tutto il gruppo bancario. E potrà estendersi anche a tutte le imprese a essa collegata.

Tali regole potranno determinare un incremento della probabilità di default delle esposizioni delle imprese e pertanto renderanno necessaria una maggiore attenzione da parte delle imprese nella gestione puntuale delle proprie scadenze di pagamento nei confronti della banca, anche per piccolissimi importi, al fine di non essere classificate in default.



Ai fini della regolamentazione prudenziale sui requisiti di capitale delle banche, le esposizioni considerate dalle banche in default saranno classificate come deteriorate e sulle stesse dovranno essere accantonate riserve di capitale secondo il cosiddetto calendar provisioning previsto dalle regole europee in tema di NPL.

Il calendar provisioning consiste nell'obbligo per le banche di accantonare risorse a copertura integrale – pari al 100% – dei crediti considerati deteriorati da raggiungere in un orizzonte temporale di:

- tre anni per i crediti non garantiti;
- sette anni per i crediti garantiti (nove per i crediti garantiti da beni immobili),

con dei target intermedi da raggiungere ogni anno.

Questo vuol dire che se l'impresa andasse in default o la banca mettesse in default l'impresa anche solo sulla base di una propria valutazione di probabile inadempimento (come richiesto espressamente dalla normativa sul default), rispetto a quella posizione dovrebbe cominciare a fare accantonamenti di capitale seguendo lo schema del calendar provisioning.

Tali regole, oltre a determinare uno shock immediato sulla qualità delle esposizioni delle imprese nei confronti del sistema bancario al termine delle misure straordinarie attivate per sostenere il sistema produttivo durante l'emergenza sanitaria, avrebbero comunque l'effetto di impegnare maggiori quantità di capitale prudenziale, drenando eventuali nuove risorse da reimpiegare nel sistema produttivo e comportando una minore flessibilità per la banca nel concedere finanziamenti.

In ragione dei suddetti aspetti e del protrarsi dell'emergenza sanitaria Covid-19, Confindustria, insieme all'ABI e alle altre associazioni imprenditoriali italiane, ha in più occasioni sottolineato la necessità di congelare o alleggerire sia le regole sul default sia quelle relative al trattamento degli NPL, almeno finché gli effetti negativi della pandemia sul settore produttivo non saranno in tutto o in parte assorbiti, da ultimo con un lettera inviata il 23 dicembre 2020 alle autorità europee.